



L'RSPP: inquadramento
giuridico e profili di
responsabilità

UNIS&F
Treviso, 19 ottobre 2021
Avv. Francesco Falavigna

Riproduzione riservata

1



L'RSPP nel d.lgs. 81/2008,
testo unico in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

(disciplina speculare a quella del precedente d.lgs.
626/1994)



2

I requisiti dell'RSPP (art. 32 d.lgs. 81/2008)

- a) capacità e requisiti professionali **adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**;
- b) possesso di un titolo di studio non inferiore al **diploma di istruzione secondaria superiore**;
- c) possesso di un attestato di frequenza a specifici **corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- d) possesso di un attestato di frequenza a specifici **corsi di formazione** in materia di **prevenzione e protezione dei rischi**, di **organizzazione e gestione** delle attività tecnico-amministrative e di **tecniche di comunicazione** in azienda e di relazioni sindacali.

3

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.

4

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto tale funzione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi richiesti (co. 3).

5

Il servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione coinvolge:

- **Il Datore di Lavoro:** in quanto lo organizza e ne nomina i componenti.
- **Il medico competente,** che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria.
- **Personale addestrato:** gli addetti.
- **Eventuali consulenti esterni.**



Coordinato dal **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (art. 2, lett. f), che può anche essere esterno: questo gruppo di persone è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda la prevenzione dai rischi.

6

I compiti del servizio di prevenzione e protezione

(art. 33 d.lgs. 81/2008)

- a) **individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure** per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **elaborare**, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e i **sistemi di controllo** di tali misure;

7

- c) elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) proporre i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- e) partecipare alle **consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro (art. 35);
- f) fornire ai lavoratori le **informazioni** di cui all'articolo 36 (tra cui, informazioni relative a misure adottate, procedure da seguire, nominativo dei soggetti responsabili).

8



Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(art. 17 d.lgs. 81/2008)

- a) la **valutazione** di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del **DVR**;
- b) la **designazione del responsabile** del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

9



Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di Valutazione dei Rischi, in **collaborazione** con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(art. 29 d.lgs. 81/2008)

10

Contenuto del DVR


(art. 28 d.lgs. 81/2008)

- a) relazione sulla **valutazione** di tutti i **rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione** attuate e dei **dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione cui sono tenuti datore di lavoro e RSPP**;
- c) programma delle **misure** ritenute **opportune** per garantire il **miglioramento** nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) individuazione delle **procedure** per l'**attuazione** delle **misure** da realizzare, nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono **provvedere**, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;


11

- e) indicazione del **nominativo** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) individuazione delle **mansioni** che eventualmente **espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

12



13



14

Il d.lgs. 231 del 2001 disciplina la responsabilità da reato degli enti collettivi.

Quanto alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, il legislatore ha ritenuto opportuno **inserire nell'elenco dei reati presupposto di tale responsabilità soltanto i delitti colposi d'evento.**

Non sono state inserite tra i reati presupposto **le fattispecie di pericolo**; né quelle contravvenzionali (previste dal T.U. 81/2008) né quelle delittuose, di natura dolosa o colposa, contemplate da artt. 437 e 451 c.p.

15


1. Reato-presupposto

ARTICOLO 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con **violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123**, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una **sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo **si applicano le sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

16




17

ARTICOLO 25-septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

...2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica **una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo **si applicano le sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno...

18




19

ARTICOLO 25-septies


Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

...3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una **sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo **si applicano le sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

20



21



22

Art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

23

2. Interesse e/o vantaggio

L'ente è responsabile soltanto per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio

24

L'ente è responsabile **soltanto** per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio



L'ente non risponde se i soggetti apicali o sottoposti hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio** o di **terzi**.

25


a) Interesse



- il giudizio circa il fatto che il reato sia stato commesso per il **perseguimento di un interesse dell'ente** richiede una valutazione in ordine al contenuto ed all'atteggiamento della sfera volitiva del soggetto che pone in essere la condotta delittuosa;
- la presenza o meno di tale requisito è suscettibile di valutazione *ex ante*, potendosi sostenere la **sussistenza** nella misura in cui la **persona fisica non abbia agito in contrasto con gli interessi della società**.

26

b) Vantaggio



- se alla condotta delittuosa è conseguito un qualsiasi **beneficio patrimoniale oggettivamente apprezzabile in capo alla società** tale circostanza è sufficiente per poterne affermare la responsabilità anche se la persona fisica ha agito perseguendo un interesse confliggente con quello sociale;
- la responsabilità può sussistere **anche se il soggetto ha agito prescindendo da considerazioni circa le conseguenze** che in capo all'ente collettivo sarebbero derivate dalla sua condotta e sempre che fra le conseguenze del reato possa annoverarsi anche il maturare di un **beneficio economico a favore dell'organizzazione collettiva**.

27

Siffatta ricostruzione del criterio di imputazione oggettivo è stata posta in **forte dubbio** proprio a seguito dell'inserimento, tra i reati-presupposto, delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), risalente alla legge delega 123/2007, attuata tramite il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). L'incertezza risiede, evidentemente, nella **difficoltà di rinvenire**, in un infortunio sul lavoro o in una malattia professionale, **un interesse o vantaggio**, trattandosi di eventi in sé dannosi anche per l'Ente.

28

Dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a risolvere la questione e hanno via via chiarito che, in tema di responsabilità degli Enti derivante da reati colposi, i criteri di imputazione della responsabilità da reato vanno riferiti alla condotta anziché all'evento lesivo. Di conseguenza:

- il requisito dell'**interesse** ricorre qualora l'autore del reato abbia **consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'Ente**;
- il **vantaggio** sussiste allorquando la persona fisica abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, si sia **concretizzata una sistematica riduzione dei costi nella prospettiva della massimizzazione del profitto**.

29

Tale **impostazione** è stata **avallata** dalle Sezioni Unite della Cassazione penale nel noto caso "**Thyssenkrupp**" (sent. n. 38343/2014) e **confermata più di recente** da una serie di arresti delle sezioni semplici.

In particolare, in una sentenza (sez. IV, n. 23089/2017), i Giudici hanno confermato la condanna di una società per l'infortunio occorso a un lavoratore addetto a una pressa piegatrice, ravvisando l'**interesse** nel **mancato rallentamento dei tempi di produzione** e il **vantaggio** nel **risparmio dei costi che sarebbero derivati dall'allestimento dei necessari presidi antinfortunistici**.

Così anche un'altra pronuncia della Suprema Corte (sez. IV, n. 16713/2018), laddove il **vantaggio** è stato identificato nel **risparmio dei costi derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge** per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali la nomina del RSPP, la valutazione del rischio specifico, la messa in sicurezza del luogo di lavoro e la formazione dei lavoratori.

30

L'interesse si concretizza «quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ad esempio, **quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito** (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) **di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa**».

(Cass. pen. sez. IV, n. 24697 del 2016)

31

In sintesi si può affermare che nei reati colposi contenuti nel d.lgs 231/2001 (tra i quali rientrano quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro), l'interesse e il vantaggio si collegano al «**risparmio nelle spese che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione sub specie dell'aumento di produttività che ne può derivare sempre per l'ente dallo sveltimento dell'attività lavorativa "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe "rallentato" quantomeno nei tempi**».

(Cass. pen. sez. IV, n. 24697 del 2016)

32

Resta, comunque, la difficoltà di ravvisare un effettivo risparmio in moltissimi casi: anche quando l'infortunio si verifica in un ambiente di lavoro complessivamente non sicuro, la morte o le lesioni del lavoratore, di norma, sono dovute alla violazione di una o più regole cautelari, la cui attuazione, di per sé, non avrebbe determinato un costo economico apprezzabile (es.: lavoratore che cade da un'impalcatura mentre la sta installando senza far uso della cintura di sicurezza che gli era stata fornita dal datore di lavoro, in assenza di un'inidonea azione di sorveglianza sull'uso dei d.p.i. da parte dei lavoratori).

33

- L'ente è responsabile per i reati commessi:
 - da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**APICALI**);
 - da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (**SOTTOPOSTI**).

3. Soggetti

34

Per il **reato o l'illecito amministrativo commesso da un soggetto apicale**, la disciplina è assai rigorosa, in quanto pone a carico dell'Ente l'onere di provare di non essere responsabile dell'accaduto: si presume che i vertici dell'Ente ne esprimano la politica, per cui l'illecito da essi commesso non può che ritenersi commesso dall'ente stesso, salvo che questo dimostri, appunto, che il reato esula dalla sua politica.

A tal fine, l'Ente dovrà dimostrare (art. 6 d.lgs. 231/2001):

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a impedire la commissione di reati di quel tipo;
- che il funzionamento e l'osservanza di tale modello siano stati adeguatamente vigilati da un apposito organismo, creato all'interno dell'Ente, dotato di piena autonomia e di idonei poteri di iniziativa e controllo;
- che l'autore ha commesso l'illecito eludendo fraudolentemente il ridetto modello, cioè con artifici o raggiri.

Pertanto, non basta all'ente dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo: deve altresì provare che l'illecito è stato commesso eludendo fraudolentemente tale modello.

35


Per il **reato commesso dal sottoposto**, l'Ente è invece responsabile se la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali – ed è il pubblico ministero a doverlo provare (art. 7 d.lgs. 231/2001).

La legge, tuttavia, esclude tale inosservanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati di quel tipo (art. 7 cit.).


In buona sostanza, quindi, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato efficacemente un idoneo modello organizzativo non risponderà del reato commesso dal suo sottoposto.

Ma anche quando non abbia adottato o attuato tale modello, l'Ente non risponde comunque del reato se la pubblica accusa non riesce a dimostrare che la sua commissione è stata resa possibile dalla violazione dei generici doveri di direzione e vigilanza da parte degli apicali.

36



37



38

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
profili di responsabilità



39

Le responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione



40

L'RSPP può incorrere in responsabilità penale?

La giurisprudenza riconosce la responsabilità dell'RSPP sulla base di due diverse linee argomentative:

Responsabilità omissiva
impropria

Cooperazione colposa

41

1) Responsabilità omissiva impropria

L'art. 40, co. 2, c.p. stabilisce che: «**Non impedire** un evento, che si ha l'**obbligo giuridico di impedire**, equivale a cagionarlo»



L'agente, pur essendone giuridicamente tenuto, non ha impedito un evento dannoso o pericoloso derivante da cause esterne alla sua condotta ma sulle quali aveva un potere di intervento.

42

Il principio di tassatività impone che le fonti dell'**obbligo giuridico di garanzia** siano soltanto le c.d. **fonti formali** con **l'esclusione**, dunque, delle **fonti di rango sublegislativo**.

Costituiscono **fonti dell'obbligo di garanzia**:


- 1) la legge penale;
- 2) la legge extrapenale;
- 3) le leggi di diritto privato (es. per Amministratori e sindaci la fonte è nel c.c.)
- 4) il contratto (es. delega di funzioni)
- 5) l'assunzione volontaria dell'obbligo ex art. 2028 c.c.

43

La responsabilità penale per reato omissivo improprio presuppone la titolarità di una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, dalla quale deriva l'obbligo di attivarsi per la salvaguardia di quel bene [...]. In presenza di tali condizioni **la semplice inerzia assume significato di violazione dell'obbligo giuridico** (di attivarsi per impedire l'evento) e l'esistenza di una relazione causale tra omissione ed evento apre il campo all'ascrizione penale, secondo la previsione dell'art. 40 cpv. c.p.

Cass. pen., sez. IV, n. 36339 del 2013


44



45




46



47

<p>Responsabile Servizio Prevenzione Protezione</p>		<p>Delegato all'osservanza delle norme antifortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori</p>
<p>La "designazione" del RSPP non equivale a «delega di funzioni»: la nomina dell'RSPP non integra di per sé un trasferimento di funzioni datoriali in quanto le funzioni che la legge attribuisce al RSPP non pertengono alla sfera dei poteri-doveri di organizzazione</p>		
<p><i>«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose»</i></p>		
<p>(Cass. pen., sez. IV, n. 37861 del 2009)</p>		

48



49

Nel novero dei soggetti ai quali è affidato il compito di apprestare condizioni di lavoro che eliminino o, ove non possibile, riducano al minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori **non vi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Tra i garanti sono ricompresi il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i progettisti, i fabbricanti ed ancora altri, ma **non il RSPP** (ruolo di vertice del servizio previsto dagli artt. 31 ss., d.lgs. 231/2001 con funzione servente del datore di lavoro)



non sono attribuiti poteri di intervento sui fattori di pericolo;
è assegnato un ruolo di collaborazione con il datore di lavoro nella elaborazione della valutazione dei rischi, con l'apporto di un contributo di natura tecnica (art. 32 d.lgs. 81/2008).

50

«RSPP è un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, è **privo dei poteri decisionali che gli sono propri**. Egli è considerato un **consulente del datore di lavoro** che lo **coadiuva nelle funzioni di prevenzione degli infortuni**, svolgendo compiti che si sostanziano nella **ricerca dei fattori di rischio e nella individuazione delle misure per la sicurezza** e salubrità dell'ambiente di lavoro e mettendo a disposizione i **risultati** delle ricerche effettuate, che **vengono recepiti dalla direzione aziendale in base ad un rapporto fiduciario che si instaura fra RSPP e datore di lavoro**»

(Cass. pen., sez. IV, n. 21628 del 2010)

51

Eppure, secondo un orientamento, l'RSPP è un garante, gravato dall'**obbligo giuridico** di:

- **adempiere diligentemente** l'incarico affidatogli
- **collaborare con il datore di lavoro**, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli
- **disincentivare eventuali soluzioni** economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori

(sentenza ThyssenKrupp: Cass. pen., SU, n. 38343 del 2014)

si è definita una vera e propria **posizione di garanzia** in capo al RSPP, corredata degli **indispensabili poteri impeditivi**, interpretati in una versione «debole», perché **non direttamente influenti sulla situazione di pericolo** ma mediatamente, **attraverso l'informativa al datore di lavoro e la disincentivazione di soluzioni inadeguate** sotto il profilo della sicurezza.

52

«In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, **all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori**, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto **penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate**, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità)».

(sentenza ThyssenKrupp)

53

«il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, **in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.**

Si è, poi, affermato che, [l'RSPP] **debba ritenersi responsabile**, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, **del verificarsi di un infortunio**, ogni qual volta questo sia **oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione**».

(Cass. pen., sez. IV, 25-06-2015, n. 27006)

54

2) Cooperazione colposa

Art. 113.

Cooperazione nel delitto colposo.

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

55

«La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dal suo canto, concorda sul fatto che a tale figura non possa essere assegnata una specifica posizione di garanzia; tuttavia, poiché sostiene che la procedura di governo del rischio si inserisca in un **contesto cooperativo**, quando, come nel caso che ci occupa, **il comportamento del RSPP si inserisce causalmente nella determinazione dell'evento** ne fa discendere la **responsabilità in concorso** con il garante».

(Cass. pen. Sez. IV, Sent., 09-12-2019, n. 49771)

56

«[L'RSPP] è un soggetto che **non è titolare di alcuna posizione di garanzia** rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, [...] i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del datore di lavoro, **non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato** [...] proprio perché **difettano di un effettivo potere decisionale ma sempre eventualmente in concorso con il datore di lavoro**. Essi sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario».

(Cass. pen., sez. IV, Sent., 19-05-2017, n. 24958)

57

«**Posizione di garanzia** che **compete al datore di lavoro** in quanto *ex lege* onerato dell'obbligo di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Quanto detto però non esclude che, **indiscussa la responsabilità del datore di lavoro**, che rimane persistentemente responsabile della posizione di garanzia, possa profilarsi lo **spazio per una(concorrente) responsabilità del RSPP**. Anche il **RSPP**, che pure è **privo di poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio**, può essere ritenuto **(cor)responsabile del verificarsi di un infortunio**, ogni qualvolta questo sia **oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare**, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione».

(Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18-01-2017, n. 2406)

58

Responsabilità civile del Responsabile del servizio di prevenzione e potezione



59

Responsabilità contrattuale

Generalmente, l'incarico di RSPP è conferito dal datore di lavoro con contratto a titolo oneroso



RSPP assume l'obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del datore di lavoro.

60

L'RSPP, in quanto soggetto qualificato in virtù dei corsi che ha frequentato e della formazione che ha ricevuto, è tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.



Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l'incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l'inadempimento contrattuale e, eventualmente, agire per il risarcimento dei danni che abbia subito

61

«L'inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale. Tuttavia, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioè si sia in presenza di un *casus culpa determinatus* ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non può assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste».

(Cass. civ., sez. lav., 09-10-2013, n. 22965)

62

Responsabilità aquiliana (o extracontrattuale)

Articolo 2043 del Codice Civile:

«Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

63

Qualsiasi azione od omissione, sia essa cosciente e volontaria, oppure, non voluta, causata da negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento.



Laddove, ad esempio, l'RSPP negligenzemente non renda noto un fattore di rischio – per i lavoratori – al datore di lavoro, può essere chiamato al risarcimento del danno che eventualmente consegue da tale sua omissione



Colui che agisce per il risarcimento del danno deve provare il danno e il nesso di causa tra azione o omissione e danno stesso

64

Le differenze

Responsabilità contrattuale

- L'azione si prescrive in 10 anni
- L'attore deve provare l'esistenza dell'obbligazione e il suo inadempimento
- Il danno risarcibile consiste nel lucro cessante e nel danno emergente (art. 1225 c.c.). Qualora il danno non fosse determinabile, procede il giudice in via equitativa (art. 1226 c.c.). Se l'inadempimento è colposo, è risarcibile solo il danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (1225 c.c.)

Responsabilità extracontrattuale

- L'azione si prescrive in 5 anni
- L'attore deve provare tutti gli elementi: esistenza danno ingiusto, nesso causale tra azione e danno, sussistenza di dolo o colpa.
- Il danno risarcibile consiste nel lucro cessante e nel danno emergente (art. 1225 c.c.). Qualora il danno non fosse determinabile, procede il giudice in via equitativa (art. 1226 c.c.). A differenza della responsabilità contrattuale, in caso di condotta colposa del danneggiante, non vi è distinzione alcuna, ai fini del risarcimento, tra danno prevedibile e imprevedibile; pertanto è risarcibile qualunque danno subito.

65



Avv. Francesco Falavigna

falavigna@borsariavvocati.it

66